

Allegato "A" al N. 21622 della Raccolta

**Statuto della Associazione "A.R.E.A. (Associazione di Ricerca  
in Europa sull'Autismo) G.C.A. (Genitori Contro Autismo) –  
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO**

**Articolo 1**

E' corrente l'Associazione denominata "A.R.E.A. (Associazione di Ricerca in Europa sull'Autismo) G.C.A. (Genitori Contro Autismo) - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" siglabile "A.R.E.A. - G.C.A. - ONLUS".

Essa, in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, aggiungerà alla denominazione la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" oppure l'acronimo "ONLUS".

Alla presente Organizzazione non lucrativa di utilità sociale si applicano tutte le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

**Articolo 2**

L'Associazione ha sede in Canelli (AT), Via G. B. Giuliani civico numero 21 (ventuno).

La sede potrà essere trasferita altrove, purché in Italia, su deliberazione dell'Assemblea degli associati.

**Articolo 3**

L'Associazione, che non ha fine di lucro ed è aconfessionale e apolitica, persegue esclusivamente finalità di utilità sociale a favore delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e da disturbi generalizzati dello sviluppo. Per il raggiungimento dei fini statutari l'Associazione promuove l'impegno volontario dei propri associati e se ne avvale.

L'Associazione ha per scopo:

a) lo svolgimento di servizi di assistenza sociale e socio sanitaria in favore di soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico e altre patologie ad esso collegate e riconducibili;

b) lo svolgimento di servizi di assistenza sociale nei confronti dei familiari dei soggetti di cui sopra;

c) il sostegno, lo svolgimento e la promozione, anche in concorso con altri, di attività formative e informative secondo le linee direttrici indicate nelle pubblicazioni scientifiche e dai maggiori centri di ricerca internazionali del settore, rispetto alle suddette patologie finalizzate alla:

- conoscenza e diffusione delle terapie mediche e riabilitative di intervento, precoce e non;

- conoscenza e diffusione delle iniziative e dei risultati della ricerca scientifica;

- crescita e diffusione di una adeguata cultura di prevenzione;

- crescita della sensibilità sociale nei confronti delle persone affette da tali patologie e dei loro familiari.

L'attività dell'Associazione è fondata sul principio che l'autismo è una patologia multifattoriale che, se adeguatamente diagnosticata, è trattabile attraverso un approccio terapeutico multidisciplinare, unitamente all'applicazione delle più avanzate terapie

riabilitative e sensoriali.

In tale ambito l'Associazione intende:

1) promuovere e supportare la ricerca scientifica sulle cause scatenanti e inibenti l'autismo, avvalendosi di collaborazioni con Istituti di ricerca pubblici e privati, medici o altre associazioni, nazionali ed esteri;

2) promuovere e svolgere sul territorio nazionale attività di sensibilizzazione finalizzate all'adozione di approcci terapeutici multidisciplinari e degli interventi riabilitativi più innovativi da parte delle strutture ospedaliere e cliniche del territorio nazionale;

3) promuovere e svolgere sul territorio nazionale attività di sensibilizzazione finalizzate all'adozione nelle scuole delle strutture, strumenti e figure professionali in grado di svolgere le più avanzate terapie riabilitative (A.B.A., approccio logopedico "globale" e altre, che ne condividano l'impostazione);

4) promuovere e svolgere iniziative finalizzate all'emanazione ed all'attuazione di normative di sostegno economico, fiscale e previdenziale, in favore dei soggetti affetti dalle patologie di cui al presente articolo e dei familiari che li hanno a carico, con particolare riferimento a:

- analisi specifiche mutate;

- assunzione di alimenti GFCF (senza glutine senza caseina) a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

- terapie riabilitative a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie l'Associazione può svolgere qualunque altra attività ritenuta opportuna, compiere tutte le attività contrattuali ed economiche

necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento degli scopi. In particolare l'Associazione può svolgere le sue attività stabilendo intese e rapporti di collaborazione di accreditamento e di partecipazione con ed in qualsiasi istituzione pubblica o privata, ente, fondazione organizzazione e commissione. L'Associazione può inoltre designare e nominare rappresentanti in seno alle strutture sopra citate.

L'Associazione può assumere maestranze dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività con finalità diverse da quelle definite ai sensi del presente articolo.

## **TITOLO II**

### **PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI**

#### **Articolo 4**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione, e dalla quota annuale di associazione nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e sentito il Tesoriere, da assumere entro il mese di Aprile di ogni anno e valida per l'anno successivo;
- b) dai corrispettivi delle prestazioni di servizi e/o delle cessioni di beni effettuate

dall'Associazione nei confronti degli associati in conformità alle sue finalità istituzionali;

**c)** da eventuali contributi straordinari da parte degli associati deliberati dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e sentito il Tesoriere, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

**d)** da versamenti volontari degli associati;

**e)** da eventuali contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di credito e di Enti pubblici e/o privati di qualsiasi altro genere;

**f)** da eventuali introiti di manifestazioni culturali e di sponsorizzazioni;

**g)** da proventi derivanti dall'eventuale esercizio di attività commerciali esercitate occasionalmente;

**h)** da eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o degli associati;

**i)** ogni altro provento conseguito dall'associazione in conformità alle sue finalità istituzionali ed alle norme del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto espressamente divieto di distribuire anche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività sociali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Articolo 5**

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo nonché il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

### **TITOLO III**

### **ASSOCIATI**

#### **Articolo 6**

L'Associazione è inizialmente costituita dagli associati fondatori. Possono associarsi tutti coloro che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, dimostrino interesse e conoscenza all'approccio medico multidisciplinare, o altri che abbiano analoga impostazione scientifica, dichiarino di condividere pienamente quanto espresso nel presente Statuto e nel Regolamento Nazionale, di cui al successivo Articolo 27 del presente Statuto, e che siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione ed associativa.

La quota associativa non è rimborsabile, è intransmissibile e non è rivalutabile.

La richiesta associativa deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo attraverso il Portale dell'Associazione, di cui al successivo TITOLO XI del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo terrà un Registro contenente l'elencazione degli associati, costantemente aggiornato. Il Registro degli associati potrà essere tenuto in forma elettronica negli archivi del Portale Internet dell'Associazione. Tale Registro farà fede della qualifica di associato.

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle iniziative ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione medesima. A tal fine gli associati possono farsi promotori di iniziative sul territorio, che tendano a promuovere, diffondere e valorizzare i principi, le finalità e le attività dell'Associazione, secondo quanto *infra* disposto ai sensi degli artt. 24 e 25 del presente Statuto ed in conformità a quanto previsto nel Regolamento Nazionale.

Tutti gli associati sono tenuti ad autorizzare l'Associazione al trattamento dei loro dati personali per i soli scopi derivanti dall'Associazione medesima, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196.

Sono espressamente vietati rapporti associativi temporanei.

#### **Articolo 7**

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **Articolo 8**

Gli associati sono distinti in quattro diverse categorie:

- a) Associati Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati Onorari: coloro che hanno conseguito particolari meriti nell'ambito delle finalità perseguite dall'Associazione;
- c) Associati Benemeriti: coloro che per la loro personalità, per la frequenza o per avere contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la valorizzazione;
- d) Associati Ordinari: coloro che verseranno contributi annuali ordinari.

La tipologia di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore della medesima e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

### **Articolo 9**

La qualifica di associato si perde:

- a) per dimissioni, che dovranno pervenire per iscritto entro il 31 (trentuno) ottobre dell'anno sociale in corso; in caso contrario l'associato sarà considerato tale anche per l'anno successivo e sarà obbligato al versamento della quota annuale di associazione;
- b) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto, del Regolamento Nazionale e delle deliberazioni degli organi sociali o per altri motivi che comportino indegnità;
- c) per morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo in merito al pagamento della quota associativa annuale;
- d) per decesso.

La perdita della qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 10**

Ciascun associato ha diritto con un voto alle assemblee dell'Associazione.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci iscritti da almeno un anno ed in regola con i



pagamenti della quota associativa.

Ciascun associato riceve gratuitamente a mezzo del Portale dell'Associazione le pubblicazioni sociali e le comunicazioni interne.

## **TITOLO IV**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 11**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario-tesoriere;
- e) l'Organo di Revisione;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Direttore del Portale dell'Associazione;
- h) il Comitato scientifico.

## **TITOLO V**

### **ASSEMBLEE**

#### **Articolo 12**

L'Associazione ha nell'Assemblea degli associati il suo organo sovrano; hanno diritto di intervenire all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli associati, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'Assemblea può essere convocata in sede ordinaria ovvero in sede straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente ed è da lui convocata una volta all'anno entro il mese di Aprile, in conformità alle procedure previste nel Regolamento Nazionale, procedure che dovranno garantire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'avviso di convocazione dovrà riportare l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della prima e delle eventuali successive convocazioni.

La convocazione può essere richiesta anche da un quinto degli associati previa richiesta scritta e motivata, indirizzata al Presidente; in tal caso il Presidente, in deroga alle procedure previste nel Regolamento Nazionale, deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento e di voto, nonché a nominare un segretario verbalizzante.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o per delega;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono validamente adottate con la maggioranza

semplice dei presenti in prima convocazione e con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria vota in modo palese.

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente ed è da lui convocata, in conformità alle procedure previste nel Regolamento Nazionale, procedure che dovranno garantire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'avviso di convocazione dovrà riportare l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della prima e delle eventuali successive convocazioni. L'assemblea straordinaria può essere inoltre convocata dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati aventi diritto di partecipare all'Assemblea, previa richiesta scritta e motivata, indirizzata al Presidente. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto, nonché a nominare un segretario verbalizzante.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o per delega;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono validamente adottate con la maggioranza semplice dei presenti in prima convocazione e con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei

presenti in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria vota in modo palese.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità al presente Statuto vincolano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Le assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, in conformità a quanto previsto nel Regolamento Nazionale.

Di tali assemblee si darà atto nei relativi verbali.

### **Articolo 13**

All'Assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sul programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione da proporre al Consiglio Direttivo;
- d) nominare o sostituire i membri del Consiglio Direttivo;
- e) nominare o sostituire i membri del Collegio dei Probiviri;
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 14**

All'assemblea straordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare l'approvazione del Regolamento Nazionale;
- b) deliberare le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento Nazionale;

c) deliberare ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

d) deliberare lo scioglimento dell'Associazione come *infra* disposto ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto.

## **TITOLO VI**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Articolo 15**

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri.

I membri sono eletti dall'Assemblea ordinaria degli associati; possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo solo gli associati che siano entrati a far parte dell'Associazione almeno da un anno.

Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo soggetti che ricoprano la carica di Revisore dei Conti nell'ambito dell'Associazione di cui al presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente in qualità anche di Presidente dell'Associazione ed il Tesoriere dell'Associazione che del Consiglio Direttivo è membro; quest'ultima carica potrà essere affidata anche a chi rivesta altra carica, fatta eccezione per la carica di Revisore dei conti o membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'esercizio delle loro funzioni; ad essi è dovuto il solo rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza da un sostituto facente parte

del Consiglio Direttivo e da quest'ultimo nominato.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno due volte l'anno; le riunioni devono essere convocate con preavviso di almeno dieci giorni per lettera raccomandata o telegramma e verbalizzate nell'ultima riunione avvenuta.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dalla maggioranza dei suoi membri, in tal caso la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla data di convocazione.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di riunirsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di Assemblea ordinaria dei soci indetta per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, in conformità ed analogia a quanto previsto nel Regolamento Nazionale per le audioconferenze e videoconferenze dell'Assemblea degli associati.

Di tali riunioni del Consiglio Direttivo si darà atto nei relativi verbali.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le decisioni del Consiglio Direttivo si intendono valide e perfezionate se deliberate all'unanimità nel caso in cui alla riunione del Consiglio Direttivo partecipano solo tre membri.

Le decisioni del Consiglio Direttivo si intendono valide e perfezionate se deliberate con la maggioranza dei presenti nel caso in cui del Consiglio Direttivo sia presenti quattro o cinque membri.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto dal Segretario verbale su apposito Registro e poi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso sino al numero prefissato dall'Assemblea ordinaria; il membro cooptato rimane in carica se confermato dalla prima Assemblea ordinaria successiva.

## **Articolo 16**

Al Consiglio Direttivo vengono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) nominare il Presidente tra i propri componenti;
- b) nominare il Tesoriere dell'Associazione;
- c) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea ordinaria degli associati assumendo tutte le iniziative del caso che siano conformi al presente Statuto ed al Regolamento Nazionale;
- d) predisporre i bilanci annuali preventivi e consuntivi entro 30 giorni dalla fine dell'esercizio precedente da sottoporre alla verifica dell'Organo di Revisione e consentire le deliberazioni in sede di Assemblea ordinaria degli associati, ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto;
- e) deliberare in ordine ad ogni atto di carattere patrimoniale, finanziario e partecipativo finalizzato allo svolgimento degli scopi statutari ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- f) deliberare in ordine all'istituzione di un proprio Portale Internet;
- g) deliberare in ordine ai "Progetti Obiettivi", "Progetti Base" e "Progetti Territoriali" proposti dagli associati secondo quanto *infra* disposto ai sensi degli artt. 24 e 25 del presente Statuto e

del Regolamento Nazionale;

**h)** nominare più “Delegati di Progetto” necessari all’esecuzione di un unico “Progetto Obiettivo”, secondo quanto *infra* disposto ai sensi degli artt. 24 del presente Statuto;

**i)** deliberare o svolgere funzione consultiva su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

**l)** deliberare l’ammissione di nuovi associati, unitamente alla loro qualifica;

**m)** deliberare una nuova qualifica per gli associati ai sensi di quanto previsto all’art 8 del presente Statuto;

**n)** deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei singoli associati;

**o)** deliberare una lista di candidati, nell’ambito della quale lo stesso Presidente provvederà a nominare il Direttore del Portale, i Delegati di Progetto e i Delegati Territoriali e secondo quanto *infra* disposto ai sensi dell’art. 17 presente Statuto ed in conformità al Regolamento Nazionale;

**p)** svolgere il coordinamento e la vigilanza dell’operato del direttore del Portale, di ciascun Delegato di Progetto e di ciascuna Delegazione Territoriale, con particolare riguardo ai progetti che godono di finanziamenti da parte di Enti pubblici e privati;

**q)** assumere le delibere inerenti l’utilizzazione degli strumenti informatici.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare le proprie attribuzioni al Presidente e agli altri Consiglieri per le materie riguardanti l’ordinaria amministrazione.

## **TITOLO VII**

### **IL PRESIDENTE**



## **Articolo 17**

Il Presidente è Presidente dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica cinque anni con facoltà di rieleggibilità.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e si pone in giudizio per conto della stessa. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti e per le finalità previsti all'art. 3 del presente Statuto.

Inoltre il Presidente ha il compito di:

- a) convocare e presiedere le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto ed in conformità al Regolamento Nazionale;
- b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) sottoscrivere i verbali delle riunioni alle quali avrà partecipato;
- d) nominare o revocare il Direttore del Portale dell'Associazione, i Delegati di Progetto ed i Delegati Territoriali in conformità a quanto previsto nel Regolamento Nazionale;
- e) sottoporre alla funzione consultiva o deliberativa del Consiglio Direttivo qualsiasi oggetto attinente l'attività ordinaria o straordinaria dell'Associazione;
- f) deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale dell'Associazione.

## **TITOLO VIII**

### **TESORIERE**

## **Articolo 18**

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica cinque anni con facoltà di rieleggibilità. Il Tesoriere è il responsabile contabile ed amministrativo dell'Associazione, ed è incaricato della custodia dei fondi e del patrimonio dell'Associazione e sovra intende alla gestione finanziaria dell'Associazione. Il Tesoriere ha la facoltà di aprire e chiudere conti correnti, postali e bancari con firma anche disgiunta dal Presidente e di chiedere fidi, in conformità alle direttive date dalla Assemblea degli associati. Egli dirige gli uffici dell'Associazione, e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Redige annualmente il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, unitamente alle relazioni finanziarie ad essi allegate.

## **TITOLO IX**

### **ORGANO DI REVISIONE**

## **Articolo 19**

L'Organo di Revisione è composto da un Revisore Unico, ovvero da un Collegio dei Revisori dei conti formato da tre membri effettivi e due supplenti. I componenti dell'Organo di Revisione sono nominati dall'Assemblea, e durano in carica per tre anni con facoltà di rieleggibilità. I componenti dell'Organo di Revisione devono essere iscritti all'Albo dei Revisori e possono essere scelti al di fuori della compagine associativa.

Il Collegio dei Revisori nomina al proprio interno il proprio Presidente.

L'Organo di Revisione ha il compito di vigilare sulle delibere assunte dal Consiglio Direttivo,

sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i rendiconti annuali.

La carica di componente dell'Organo di Revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Revisione può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza potere di voto.

In via transitoria il Tesoriere ed il Consiglio Direttivo hanno il dovere di mettere a disposizione degli associati la documentazione relativa all'attività contabile dell'Associazione a fronte di regolare richiesta scritta rivolta al Presidente.

## **TITOLO X**

### **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### **Articolo 20**

Il Collegio dei Provibiri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I componenti del Collegio dei Provibiri sono nominati dall'Assemblea ordinaria degli associati e durano in carica per tre anni con facoltà di rieleggibilità. I componenti del Collegio dei Provibiri devono essere scelti possibilmente tra esperti in materia legale e possono essere scelti al di fuori della compagine associativa.

Il Collegio dei Provibiri nomina al proprio interno il proprio Presidente.

Al Collegio dei Provibiri dovrà essere obbligatoriamente sottoposta ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati o tra questi e l'Associazione o tra i suoi organi. Il Collegio dei Probiviri tenterà una composizione bonaria della vertenza tra le Parti senza assumere

funzione arbitrale.

## **TITOLO XI**

### **IL PORTALE INTERNET**

#### **Articolo 21**

L'associazione può avvalersi per il perseguimento dei suoi scopi di idonei strumenti informatici tra loro interattivi.

Gli eventuali dominio, software e diritti in esso contenuti sono riconducibili alla proprietà intellettuale dell'Associazione e pertanto sono da considerarsi patrimonio della medesima che se ne riserva la gestione in maniera diretta e/o a mezzo delega.

## **TITOLO XII**

### **IL DIRETTORE DEL PORTALE INTERNET**

#### **Articolo 22**

Il Direttore del Portale dell'Associazione è nominato dal Presidente e può essere scelto al di fuori della compagine associativa e deve possedere comprovate professionalità nel comparto della gestione e della tutela digitale dei dati sensibili. In sede di nomina il Presidente stabilisce la durata in carica del Direttore del Portale che comunque non può essere superiore a tre anni.

Il Direttore del Portale ha il compito di gestire i sistemi di data base e di renderne fruibile i contenuti ad esso connessi e da esso derivati, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti per il settore digitale, a beneficio degli associati.

I contenuti del Portale ed i sistemi di offerta dei medesimi attraverso servizi per gli associati devono essere concordati con il Consiglio Direttivo e da esso deliberati.

La carica di Direttore del Portale è gratuita.

Il Direttore del Portale è il responsabile legale dello stesso e dei suoi contenuti nei confronti degli iscritti e dei terzi, anche in giudizio.

In particolare il Direttore del Portale ha il compito di:

- a) gestire costantemente i sistemi di aggiornamento dei data base anagrafici, amministrativi e dei servizi del portale;
- b) coordinare e rendere fruibili i sistemi di offerta dei servizi reali dell'Associazione verso i propri iscritti e verso le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con le quali l'Associazione opera per il raggiungimento dei propri fini statutari;
- c) effettuare la revisione periodica , ovvero all'atto della richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo, degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato;
- d) redigere e sottoscrivere la relazione annuale, inerente le attività del portale, da presentare al Consiglio Direttivo;
- e) redigere e sottoscrivere il fabbisogno finanziario ed il successivo rendiconto da sottoporre annualmente all'attenzione del Tesoriere e del Consiglio Direttivo ai fini dell'espletamento degli adempimenti amministrativi ai sensi degli artt. 13 e 16 del presente Statuto;
- f) proporre all'attenzione del Presidente qualsiasi iniziativa o attività, da svolgere per mezzo del portale, che possa ottimizzare i contenuti ed i sistemi di fruibilità del medesimo da parte degli associati.

### **TITOLO XIII**

## **IL COMITATO SCIENTIFICO**

### **Articolo 23**

Il Comitato Scientifico è costituito da medici e terapisti, italiani o stranieri, di provata competenza ed esperienza, sia nel campo dell'approccio medico multidisciplinare sia nella conoscenza e nell'esercizio delle più moderne terapie comportamentali e sensoriali, per la cura di persone affette da sindrome autistica o da altri disturbi generalizzati dello sviluppo.

I membri del Comitato Scientifico possono collocarsi anche al di fuori della compagine associativa, purché esprimano piena e completa adesione ai principi ed alle finalità espressi ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto. I membri del Comitato Scientifico vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico svolge compiti consultivi e viene direttamente interpellato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente allo scopo di garantire qualsiasi attività sociale prevista all'art. 3 del presente Statuto.

## **TITOLO XIV**

### **DELEGATO DI PROGETTO E DELEGATI TERRITORIALI**

### **Articolo 24**

Gli associati che intendono farsi promotori di iniziative sul territorio nazionale, ai sensi degli artt. 3 e 6 del presente Statuto, possono elaborare un "Progetto Obiettivo", da proporre al Consiglio Direttivo in conformità alle procedure previste nel Regolamento Nazionale.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito all'approvazione o al diniego del "Progetto Obiettivo", tenuto conto, ove la natura stessa del progetto lo richieda, del parere del Comitato

Scientifico. Le modalità ed i tempi di delibera vengono presi ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto ed in conformità al Regolamento Nazionale.

Il "Progetto Obiettivo" è reso esecutivo con la nomina del "Delegato di Progetto", e con l'accettazione dell'incarico da parte dello stesso Delegato, in conformità a quanto previsto nel Regolamento Nazionale.

La nomina del "Delegato di progetto" è di competenza del Presidente, ai sensi dell'art 17 del presente Statuto, sentito il Consiglio Direttivo. Il nominativo del delegato viene scelto dalla lista approvata dal Consiglio Direttivo stesso ai sensi dell'Articolo 16 del presente Statuto.

Il "Delegato di Progetto" deve operare sempre in nome e per conto dell'Associazione, unicamente entro l'ambito operativo del "Progetto Obiettivo", e comunque sempre con il fine ultimo di realizzarne gli scopi nei modi e nei tempi approvati in sede di delibera del Consiglio Direttivo.

All'atto della nomina, il Presidente indica i poteri e gli ambiti operativi del "Delegato di progetto", in conformità alle procedure previste nel Regolamento Nazionale. I poteri del "Delegato di Progetto" devono intendersi congrui e funzionali al raggiungimento degli scopi indicati nel "Progetto Obiettivo" approvato in sede di delibera del Consiglio Direttivo.

La nomina di più "Delegati di Progetto" ritenuti necessari ai fini dell'esecuzione di un unico "Progetto Obiettivo", è di competenza del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art 16 del presente Statuto ed in conformità e per analogia a quanto previsto nel Regolamento Nazionale relativamente alle procedure di nomina spettanti al Presidente. In tale sede Il Consiglio Direttivo delibera inoltre l'attribuzione congiunta o disgiunta dei poteri ritenuti congrui e

funzionali al raggiungimento degli scopi indicati nel “Progetto Obiettivo” approvato in sede di delibera del Consiglio Direttivo stesso, in conformità alle procedure previste nel Regolamento Nazionale.

L’Associazione rimane comunque e sempre titolare dei rapporti relazionali e/o di natura economica e finanziaria sviluppati dal “Delegato di Progetto” nell’ambito del suo incarico.

Il “Delegato di Progetto” deve espletare personalmente il proprio incarico e non può delegare i propri poteri ad altri soggetti.

Il “Delegato di progetto” è tenuto a dare il resoconto della propria attività in conformità alle procedure previste nel Regolamento Nazionale.

L’incarico di Delegato di progetto ha la durata massima di dodici mesi dalla nomina, e si intende legata ad un singolo “Progetto Obiettivo”, e viene meno alla conclusione di quest’ultimo. Ove il “Progetto Obiettivo” non si completi entro dodici mesi, la delega può essere estesa, con provvedimento del Presidente, sino al completamento dello stesso e comunque non oltre ulteriori dodici mesi.

Il Presidente può a sua discrezione, al verificarsi di condizioni o eventi che abbiano o possano arrecare nocimento alla fattibilità o alla finalità del “Progetto obiettivo”, ovvero agli interessi, allo spirito, alle finalità o all’immagine dell’Associazione, sollevare in qualsiasi momento il Delegato di Progetto” da ogni suo incarico e potere, ai sensi dell’art. 17 del presente Statuto ed in conformità alle procedure previste nel Regolamento Nazionale.

In tale ambito il Presidente può procedere alla nomina di un nuovo “Delegato di progetto”, ovvero dichiarare l’impossibilità di realizzare o proseguire il “Progetto obiettivo”,



dichiarandolo decaduto ed informandone il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

L'incarico di "Delegato di Progetto" è gratuito.

È fatto espresso e tassativo divieto agli associati di assumere iniziative autonome, di qualsiasi genere, al di fuori di un "Progetto Obiettivo" approvato nei termini sopra indicati. Qualsiasi iniziativa che disattenda il divieto sarà valutata quale grave inadempienza dell'associato.

### **Articolo 25**

Gli associati che intendono farsi promotori di attività territoriali, ai sensi degli artt. 3 e 6 del presente Statuto, il cui svolgimento e raggiungimento dei relativi obiettivi necessita di un impegno costante coordinato e continuativo nel tempo, possono elaborare un "Progetto Base" da proporre al Consiglio Direttivo, in conformità alle procedure previste nel Regolamento Nazionale.

Il "Progetto Base" sottende inoltre la creazione - secondo le indicazioni contenute nel Regolamento Nazionale - di una Delegazione Territoriale permanente, idonea a rappresentare l'Associazione nei confronti di Enti, istituzioni, associazioni e organizzazioni sociali e politiche di livello provinciale, regionale e nazionale.

Il "Progetto Base" deve essere composto da tutte le indicazioni previste nel Regolamento Nazionale.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito l'approvazione o il diniego del "Progetto Base", tenuto conto, ove la natura stessa del progetto lo richieda, del parere del Comitato Scientifico.

Le modalità ed i tempi di delibera vengono presi ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto ed in conformità alle procedure previste nel Regolamento Nazionale.

Il “Progetto Base” è reso esecutivo con la nomina del “Delegato Territoriale”, e con l'accettazione dell'incarico da parte dello stesso delegato, in conformità a quanto previsto nel Regolamento Nazionale.

La nomina del “Delegato Territoriale” e la determinazione relativa alla durata dell'incarico sono di competenza del Presidente, ai sensi dell'art 17 del presente Statuto, sentito il Consiglio Direttivo. Il nominativo del delegato viene scelto dalla lista approvata dal Consiglio Direttivo stesso ai sensi dell'Articolo 16 del presente Statuto.

Il “Delegato Territoriale” opera attraverso la “Delegazione Territoriale” sempre in nome e per conto dell'Associazione, unicamente entro l'ambito operativo del “Progetto Base”, e comunque sempre con il fine ultimo di realizzarne gli scopi nei modi e nei tempi approvati in sede di delibera del Consiglio Direttivo.

All'atto della nomina, il Presidente indica i poteri e gli ambiti operativi del “Delegato Territoriale”, in conformità Regolamento Nazionale. I poteri del “Delegato Territoriale” devono intendersi congrui e funzionali al raggiungimento degli scopi indicati nel “Progetto Base” approvato in sede di delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione rimane comunque e sempre titolare dei rapporti relazionali e/o di natura economica e finanziaria sviluppati dal “Delegato Territoriale” nell'ambito del suo incarico.

Il “Delegato Territoriale” deve espletare personalmente il proprio incarico e non può a sua volta delegare i propri poteri ad altri soggetti interni alla “Delegazione Territoriale” o ad essa esterni.

Il “Delegato Territoriale” è tenuto a dare il resoconto della propria attività in conformità al

Regolamento Nazionale.

La decadenza dall'incarico di "Delegato Territoriale", per qualsiasi ragione avvenuta, non comporta lo scioglimento della "Delegazione Territoriale". Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può con proprio provvedimento rinnovare la carica al "Delegato Territoriale" uscente entro trenta giorni dalla decadenza della carica, ovvero nominare un nuovo "Delegato Territoriale", entro trenta giorni dalla cessazione della precedente carica.

Il Presidente può a sua discrezione, al verificarsi di condizioni o eventi che abbiano o possano arrecare nocimento alla fattibilità o alla finalità del "Progetto Base", ovvero agli interessi, allo spirito, alle finalità o all'immagine dell'Associazione, sollevare in qualsiasi momento il "Delegato Territoriale" da ogni suo incarico e potere, ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto ed in conformità alle procedure previste nel Regolamento Nazionale. In tale ambito il Presidente può procedere alla nomina di un nuovo "Delegato Territoriale", ovvero dichiarare l'impossibilità di realizzare o proseguire il "Progetto Base", deliberando unitamente al Consiglio Direttivo lo scioglimento della "Delegazione Territoriale".

L'incarico di "Delegato Territoriale" è gratuito.

È fatto espresso e tassativo divieto agli associati di assumere iniziative autonome, di qualsiasi genere, al di fuori di un "Progetto Base" approvato nei termini sopra indicati. Qualsiasi iniziativa che disattenda il divieto sarà valutata quale grave inadempienza dell'associato.

## **TITOLO XV**

### **DURATA - SCIOGLIMENTO**

#### **Articolo 26**

L'Associazione, di durata indeterminata come indicato sopra all'Articolo 7 del presente Statuto, si scioglie per deliberazione dell'Assemblea ai sensi di legge, per il venire meno della pluralità degli associati nonché per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa è deliberato in sede straordinaria dall'Assemblea degli associati, a cui spetta altresì la nomina di uno o più liquidatori; l'Assemblea ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta da legge.

## **TITOLO XVI**

### **REGOLAMENTI**

#### **Articolo 27**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto sono disposte con un Regolamento Nazionale approvato dall'Assemblea straordinaria degli associati.

Il Regolamento Nazionale è parte integrante del presente Statuto.

## **TITOLO XVII**

### **DISPOSIZIONE FINALE**

#### **Articolo 28**

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile e quelle di cui al citato D.lgs. n. 460/1997 ed inerente normativa primaria e secondaria.

Visto per allegato.

In Asti, addì 31 marzo 2008.

F.to: FABRIZIO GIOVINE nella qualità

" : MARCO CAMUSSO Notaio (i.s.)